

Messaggio 2543

Concernente la modifica della Legge sugli appalti 12 settembre 1978

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

A poco più di 2 anni dall'entrata in vigore reputiamo opportuno, per le considerazioni che andremo esponendo, proporvi una modificazione della legge sugli appalti per quanto attiene, al metodo della delibera, fatta la debita premessa che tutti gli altri disposti della legge trovano positiva applicazione. In altre parole ritorniamo al contenuto del messaggio dell' 11 settembre 1974 che prevedeva l' abbandono del preventivo normale e la delibera di regola al miglior offerente.

Già allora si scriveva in merito:

"Critiche sono invece state mosse all' istituto del preventivo normale. L' esperienza ha dimostrato che spesso, soprattutto per opere di una certa mole, Il giusto prezzo non corrisponde al preventivo normale.

Troppi sono ormai i fattori che sfuggono agli organi dell' appaltante nell' allestimento del preventivo normale. Basti pensare alle incidenze che possono avere sui costi la disponibilità o meno di attrezzature, Il fatto che l' impresa possa operare nelle vicinanze della propria sede (incidenza dei costi di trasporto della mano d' opera, necessità o meno di dover impiantare baracche per gli operai, ecc.), i ristorni dei fornitori di materiale e tutta un' altra serie di valutazioni di natura economica.

E' evidente che gli organi tecnici dell' appaltante non possono, nell' allestimento del preventivo normale, tener in considerazione i fattori sopra accennati.

Il risultato è che in molti casi sono state eliminate ditte sicuramente attrezzate per eseguire l' opera, per avere inoltrato offerte troppo basse rispetto al preventivo normale, ma sicuramente valide da un profilo economico, con la conseguenza che non hanno potuto pertanto mettere a disposizione dell' ente pubblico le loro capacità tecniche organizzative e amministrative".

Queste considerazioni sono tuttora valide. Anche se con la legge del 1978 è stato eliminato Il rigido meccanismo di aggiudicazione e sono stati introdotti criteri che hanno permesso una più ampia facoltà di scelta nelle delibere, facoltà che spaziano dal - 10 al +2 % rispetto al preventivo normale, si costata che ancora troppe offerte inoltrate da ditte valide sotto tutti i profili devono purtroppo essere eliminate poiché non rientrano nell' arco sopraccitato, in altre parole perché troppo basse. I dati rilevati nei 2 anni di applicazione della nuova legge e limitati alle delibere del Consiglio di Stato per le strade cantonali e gli stabili erariali sono indicativi in proposito (v. tabella).

Delibere del Consiglio di Stato da aprile 1979 a marzo 1981 (LApp 12.9.1978)	n. concorsi	Importo preventivo normale	Importo delibera effettiva nel -10 % dal PN	Possibile delibera al miglior offerente	Differenza fra delibera effettiva e delibera al miglior offerente
<u>STRADE CANTONALI</u>					
1. Impresario	10	7'464'807	6'855'041 pari al - 8.17%	6'598'007	257'034 pari al -3.75%
2. Pavimentazioni	17	9'806'694	9'104'299 pari al - 7.16%	8'851'601	252'698 pari al -2.77%

3. Diversi	10	582'351	535'654 pari al - 8.02%	500'659	34'995 pari al -6.53%
	37	17'853'852	16'494'994 pari al - 7.61%	15'950'267	544'727 pari al -3.30%
STABILI ERARIALI					
1. Impresario	19	19'138'874	17'294'774 pari al - 9.64%	16'147'288	1'147'486 pari al -6.63%
2. Impianti speciali	96	7'000'313	6'397'807 pari al - 8.61%	5'995'611	402'196 pari al -6.29%
3. Artigiani	97	6'560'971	6'069'375 pari al - 7.49%	5'559'307	510'068 pari al -8.41%
	212	32'700'158	29'761'956 pari al - 9.0%	27'702'206	2'059'750 pari al -6.92%
TOTALE COMPLESSIVO	249	50'554'010	46'256'950 pari al - 8.5%	43'652'473	2'604'477 pari al -5.63%

L' esperienza insegna che i concorrenti, soprattutto quelli che partecipano regolarmente ad appalti per opere pubbliche e quindi conoscono i criteri con i quali viene calcolato Il preventivo normale (i prezzi sono studiati dall' appaltante in collaborazione con i rappresentanti delle Associazioni professionali) nell' allestimento delle offerte sono generalmente condizionati dal preventivo normale; in altri termini mirano a inoltrare offerte, per evitare che le stesse siano scartate, contenute in un arco che non sia inferiore a quello del preventivo normale ridotto del 10%. Si può quindi sostenere che senza questo condizionamento si sarebbe potuto deliberare, in generale, a importi sicuramente al di sotto della percentuale del meno 5.63 evidenziata dalla citata tabella.

Alle aggiudicazioni fatte direttamente dallo Stato occorre aggiungere quelle per opere o per lavori sussidiati dallo Stato alle quali si applica integralmente la Legge appalti, vale a dire la cui aggiudicazione vien fatta sulla base del preventivo normale.

Dall' entrata in vigore della nuova legge l' importo delle opere aggiudicate con questo criterio è di oltre 84 mio. di franchi.

Applicando lo stesso parametro, come risulta dalla tabella delle opere deliberate direttamente dal Consiglio di Stato, si avrebbe avuto un importo di delibera inferiore di circa 4.7 mio. di franchi dall' effettivo.

Pur consci che nelle ancor recenti discussioni a livello commissionale e deliberazioni del Gran Consiglio era prevalsa la tesi del mantenimento del preventivo normale, reputiamo di potervi proporre la summenzionata modifica, nell' ottica delle economie da promuovere. Con una incisiva applicazione dei criteri dell' art. 23 siamo certi di continuare a garantire all' ente pubblico appaltante la buona esecuzione dell' opera alle migliori condizioni, permettendogli un sensibile risparmio senza nuocere agli interessi dell' economia. Per dare una certa possibilità di scelta all' appaltante, e questo vale soprattutto per gli enti sussidiati, si è ripreso Il criterio già previsto dalla Legge appalti del 9 marzo 1942, che permette l' aggiudicazione nell' arco del 2% dal miglior offerente.

Ovviamente sempre avendo riguardo dei disposti dell' art. 23. Dalla pubblicazione del messaggio dell' 11 settembre 1974 sono andati aumentando i concorsi esperiti con la delibera al miglior offerente, poiché la Confederazione lo esige per tutti i lavori a beneficio di sussidi federali.

Per nessuna delle opere aggiudicate con questo criterio si sono riscontrati particolari motivi di disagio e per la loro stragrande maggioranza i lavori sono stati eseguiti a piena soddisfazione dell' appaltante e dell' appaltatore.

Del resto Il criterio di delibera al miglior offerente è normalmente applicato dalla Confederazione, dalla totalità degli altri Cantoni e (ciò che ci sembra determinante) da tutti gli altri enti pubblici del Cantone per i lavori che non usufruiscono di sussidi dello Stato.

Riteniamo di aver esaurientemente esposto le ragioni che ci hanno indotto a proporre questa modificazione alla quale confidiamo che vorrete dare la vostra approvazione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Cotti

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di
LEGGE

SUGLI APPALTI del 12 settembre 1978; modificazione

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto Il messaggio 8 settembre 1981 n. 2543 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge è modificata come segue:

Art. 16

abrogato

Art. 17

abrogato

Art. 18

abrogato

Art. 22

L' aggiudicazione è decisa in modo definitivo dal Consiglio di Stato, al miglior offerente, avuto tuttavia riguardo ai criteri di cui all' art. 23 quando nel 2 % dal miglior offerente sono contenute altre offerte.

Art. 26 lett. c)

abrogato.

Articolo 2

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore ...